



COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

AVVISO

IMU ANNO 2021

A partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019).

La stessa norma ha ABOLITO LA TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014.

I versamenti TASI effettuati PER ERRORE per l'anno 2021 verranno considerati validi per l'IMU 2021 salvo diversa comunicazione del contribuente.

L'importo dovuto a titolo di IMU 2021 è calcolato con le aliquote confermate ed approvate con delibera C.C. n. 9 del 07/04/2021.

La scadenza dell'acconto è il 16 giugno 2021;

La scadenza del saldo è il 16 Dicembre 2021;

La scadenza del versamento in unica soluzione 2021 è il 16/06/2021.

E' esente da IMU 2021 l'abitazione principale comprese le categorie catastale A/1, A/8 e A/9.

- **NESSUN VERSAMENTO E' DOVUTO SE NELL'ANNO 2021 L'IMPORTO E' UGUALE O INFERIORE A €. 12,00.**

ALIQUOTE IMU ANNO 2021

approvate con delibera C.C. n. 9 del 07/04/2021

Aliquota ordinaria (compresa la categoria A/10)	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D	7,60 per mille (di cui 0,76 % riservata allo Stato)
Terreni agricoli	ESENTI
Immobili strumentali all'attività agricola – D/10	ESENTI
Arce edificabili	7,60 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille



COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

ESONERO ACCONTO IMU 2021

Il Decreto "sostegni bis" (articolo l'art. 6 sexies del D.L. 69/2021) prevede l'esonero dal versamento della **prima rata dell'imposta municipale unica** che grava sugli immobili posseduti dalle imprese, **a condizione che in tali immobili i soggetti passivi proprietari esercitino le attività.**

L'esenzione spetta:

- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all'art. 54, comma 1, del citato Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Il Responsabile del procedimento

Rag. Rita Catalano

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

